



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
 Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

**A tutti i Dirigenti Scolastici
 delle Scuole della Regione Basilicata**

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
 Ambiti Territoriali di Potenza e Matera**

**OGGETTO: CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018.
 Codice disciplinare personale Sezione Scuola.**

In relazione all'oggetto si segnala che il 19 aprile u.s. l'Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, allegato alla presente.

In tema di sanzioni disciplinari previste per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, si richiama l'attenzione delle SS.LL., sull'art. 13, intitolato Codice disciplinare, che al comma 11 prevede espressamente la massima pubblicità del codice disciplinare *de quo* mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.n. 165/2001.

Il successivo comma 12 stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare debba essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL, trovando applicazione dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Alla luce di quanto innanzi, si invitano le SS.LL. a provvedere alla pubblicazione del citato Codice disciplinare sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici ed Istituzioni scolastiche.

Al riguardo, l'art.55, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Si precisa, inoltre, che risulta confermato quanto prescritto dall'art. 55 bis, comma 9-quater del Decreto Legislativo n. 165/2001, secondo cui per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale, mentre per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'art. 12 del nuovo CCNL prevede, infatti, al comma 3, che per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del d.lgs. n. 165/2001, ed al successivo comma 8 che resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne, infine, la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, nelle more della sessione negoziale che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2018, si evidenziano le rilevanti modifiche introdotte dal comma 3 dell'art. 29 del citato CCNL alla



disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 498 del T.U. n. 297/94.

Pertanto l'art. 29 del CCNL, unitamente agli artt. 492-498 del T.U. n. 297/94, deve essere pubblicato sui siti istituzionali di codesti Uffici ed Istituzioni scolastiche, atteso che detta disposizione integra il codice disciplinare applicabile al personale docente ed educativo.

IL DIRIGENTE TITOLARE

- *Claudia DATENA* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse